ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 15 OTTOBRE 1974 [1]

Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel, Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geimporteerd Fruit contro Commissione delle Comunità europee

Causa 71-74 R e RR

Nelle cause 71-74 R e RR,

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE FRUIT- EN GROENTENIMPORTHANDEL, NEDERLANDSE BOND VAN GROSSIERS IN ZUIDVRUCHTEN EN ANDER GEIMPORTEERD FRUIT, con gli avvocati J. J. A. Ellis e B. H. ter Kuile, del foro dell'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Jacques Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. B. Van der Esch, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridicio sig. P. Lamoureux, 4, boulevard Royal,

convenuta,

e

FRUITUNIE ASSOCIATION, con l'avvocato R. A. de Jonge, del foro di Utrecht, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato E. Arendt, 34 B/IV, rue Philippe II,

interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

ha pronunziato la presente

1 — Lingua processuale: l'olandese.

ORDINANZA

I fatti

Nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE, la Commissione, con decisione 25 luglio 1974 (IV/26.602 — Frubo; GU delle CC.EE. 29. 8. 1974, n. L 237, pag. 16 e segg.), dichiarava incompatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato, l'art. 9 di un accordo stipulato tra le ricorrenti, accordo che riguardava l'organizzazione di vendita all'incanto di agrumi ed altra frutta importati nei Paesi Bassi.

Con questa decisione si respingeva la domanda di esenzione proposta dagli interessati a norma del n. 3 dell'art. 85 e si ingiungeva alle ricorrenti ed alle imprese associate di porre fine senza indugio alle infrazioni accertate.

La decisione della Commissione veniva impugnata dalle ricorrenti, in data 23 settembre 1974.

Con atto separato, esse promuovevano una duplice domanda di sospensione dell'esecuzione, che non avrebbe dovuto aver luogo né prima della pronuncia emananda nel procedimento d'urgenza, né nel periodo intercorrente tra la decisione di cui sopra e l'emanazione della sentenza definitiva sul merito.

Con memoria del 30 settembre 1974, la Fruitunie inoltrava una domanda d'intervento nel procedimento principale e nel presente procedimento d'urgenza.

Le ricorrenti, tramite una procedura d'urgenza, hanno cercato di procrastinare l'esecuzione del provvedimento d'urgenza.

La Commissione ha obiettato che essa non suole costringere gli amministrati a recedere dalle loro pattuizioni oppure a conformarle alle disposizioni dei trattati allorché è stato instaurato un procedimento d'urgenza nei confronti di un' intesa che si presume incompatibile con l'art. 85.

Nella fattispecie la Commisione è vincolata dall'impegno a non scostarsi da questa linea di condotta.

Le ricorrenti chiedono per di più la sospensione dell'esecuzione del provvedimento fino alla pronuncia nel merito della causa.

La loro domanda si fonda anzitutto sul tradizionalismo incontestato del sistema di vendita, ormai comunemente praticato in Olanda, sulle esigenze dell'associazione e sul gravissimo pregiudizio che la minaccia in caso di forzata sospensione temporanea dell'attività, qualora invece la pronunzia sul merito dovesse risultare ad essa favorevole.

D'altro canto nemmeno la validità del provvedimento sarebbe immune da sospetti.

È poi evidente la necessità del provvedimento d'urgenza, poiché è imminente l'arrivo sul mercato delle arance spagnole, che dovranno essere poste in vendita secondo il sistema tradizionale; in caso contrario gli effetti del sistema cadrebbero nel nulla, e di riflesso aumenterebbero i prezzi, che finora sono stati inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario.

Nessun interesse comunitario osterebbe alla concessione della sospensione, visto che il sistema di vendita controverso è praticato dal 1952 e la Commissione ha atteso anni prima di adottare la sua decisione.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia, con provvedimento d'urgenza, sospendere l'esecuzione della decisione della Commissione 25 luglio 1974 (n. IV/26-602 Frubo) «fino alla pronunzia sul merito dei ricorsi proposti dalle ricorrenti avverso tale decisione o almeno fino alla data che la Corte riterrà opportuna, con riserva di ulteriori provvedi-

menti che la Corte intenda adottare in proposito; con vittoria di spese nel procedimento d'urgenza».

La Commissione, convenuta nella causa principale e nel procedimento d'urgenza, fa osservare che non è assodato che una formale modifica della disciplina allorché il procedimento è in corso potrebbe provocare un danno immediato e irreparabile.

D'altronde si chiede implicitamente alla Corte di sostituirsi alla Commissione, visto che la sospensione dell'esecuzione di una decisione di reiezione non può equivalere alla concessione di un'autorizzazione denegata dall'esecutivo.

Anche nell'ipotesi in cui la Corte fosse di contrario avviso, non vi è motivo, nella fattispecie, di adottare siffatto provvedimento, in forza del quale i grossisti tornerebbero ad essere esposti alle sanzioni comminate dall'intesa.

La Commissione chiede la reiezione della domanda e la condanna alle spese della controparte per quel che riguarda la procedura d'urgenza.

Gli intervenuti fanno presente il loro interesse ad agire in considerazione della eventuale lesione dei loro interessi conseguente all'annullamento della decisione, o alla sospensione dell'esecuzione di essa.

L'eventuale persistere dell'intesa impedirebbe agli intervenienti di effettuare le loro importazioni in maniera autonoma e limiterebbe la loro libertà di approvvigionamento.

Questa situazione pregiudica il commercio tra gli Stati membri, come dimostra le decisione impugnata.

Gli intervenienti subirebbero un grave pregiudizio. Anch'essi sono concordi nel chiedere la reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

Le ricorrenti nella causa principale chiedono che non venga accolta la domanda d'intervento della Fruitunie, in quanto tale domanda non è stata presentata a sostegno della domanda di una delle parti, bensì verte sostanzialmente sulla decisione controversa, quindi non rispetta i requisiti formali prescritti dallo statuto della Corte.

In diritto

1 L'interesse ad agire degli intervenienti scaturisce dai vantaggi ch'essi possono trarre dall'esecuzione di una decisione che consenta loro di rendersi indipendenti nei confronti dell'intesa controversa.

2 Quindi essi intervengono a sostegno della Commissione.

3 È quindi ammesso il loro intervento nel procedimento d'urgenza.

4 La domanda presentata nel procedimento d'urgenza mira a far sospendere l'esecuzione della decisione della Commissione, con la conseguenza che l'in-

tesa censurata resterebbe viva e vitale fino al momento della pronuncia sul merito.

5 La Corte però ritiene che esuli dalla sua competenza, nell'ambito di una procedura d'urgenza, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione che ha dichiarato nulla l'intesa a norma dell'art. 85-1, con gli effetti di cui all'art. 85-2.

6 Si potrebbe al massimo, in virtù dell'art. 185 del trattato CEE, accordare una sospensione all'esecuzione dell'atto impugnato qualora tale sospensione risultasse indispensabile, in considerazione dell'urgenza e dell'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare da una esecuzione immediata della decisione prima della sentenza di merito, sulla quale comunque tale provvedimento d'urgenza non può avere alcuna ripercussione.

7 La Commissione ha d'altronde dichiarato che «essa non vuole costringere gli amministrati a recedere dalle loro pattuizioni oppure a conformarle alle disposizioni dei trattati allorché è stato instaurato un procedimento d'urgenza nei confronti di un'intesa che si presume incompatibile con l'art. 85».

8 È sufficiente quindi sospendere l'esecuzione della decisione della Commissione fino alla data dell'emananda sentenza a condizione che nel frattempo venga pure sospesa l'eventuale irrogazione delle penalità nei confronti dei membri dell'intesa.

9 In questa situazione è opportuno riservarsi ogni pronunzia sulle spese.

Il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, statuendo in via provvisoria,

COSÌ PROVVEDE:

1° **L'associazione Fruitunie è legittimata ad intervenire nel presente procedimento e la sua domanda viene accolta.**

2° **L'esecuzione della decisione IV/26.602 — Frubo è sospesa sino a che la Corte non si sia pronunciata sul merito.**

3° Durante questo periodo saranno disapplicate le clausole con cui si comminano penalità nei confronti dei membri dell'intesa.

4° È riservata la decisione sulle spese.

Lussemburgo, 15 ottobre 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt